

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 8**

a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Menghi, Marinangeli, Antonini,  
Cancellieri, Bilò, Rossi, Ciccioi, Ausili, Putzu, Leonardi, Baiocchi, Borroni,  
Assenti, Pasqui, Marcozzi, Latini, Lupini

*presentata in data 11 dicembre 2020*

-----

RICONOSCIMENTO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI FABRIANO  
COME CITTÀ DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione riconosce Fabriano, città creativa UNESCO per le arti e le tradizioni popolari, come Città della carta e della filigrana. La Regione riconosce altresì Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta.

2. La carta e la filigrana costituiscono il bene significativo e distintivo della identità di Fabriano, Ascoli Piceno e Pioraco e più in generale della identità regionale quali simboli della inventiva, cultura e maestria marchigiana.

3. La Regione riconosce il Comune di Fabriano come capofila della rete dei comuni e luoghi delle Marche associati alla storia, cultura e tradizione della carta e della filigrana e il Museo della Carta e della Filigrana, di proprietà comunale e unico nel suo genere, come centro operativo e custode del patrimonio materiale e immateriale legato alla carta e alla filigrana.

4. La Regione anche d'intesa con altri soggetti pubblici e enti privati promuove la costituzione di una rete tematica di musei, luoghi della cultura e dell'archeologia industriale delle Marche legati alla Carta fatta a mano, alla filigrana e alla tradizione cartaria quali il Museo della carta e della filigrana del comune di Pioraco e la Cartiera papale del comune di Ascoli Piceno al fine di valorizzarne attraverso iniziative culturali e di turismo culturale, l'adeguata conoscenza e promozione, in Italia e all'estero.

**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. La Regione sostiene iniziative di varia tipologia mirate al mantenimento, alla tutela, al potenziamento e alla promozione della cultura materiale e immateriale espressione della carta e della filigrana.

2. In particolare possono essere ammessi a finanziamento gli interventi per:

- a) promuovere la diffusione della cultura artigianale nella produzione di carta a mano e filigrana, in collaborazione con lo Stato e con il concorso degli enti locali, promuovendone lo studio e l'apprendimento delle tecniche uniche e frutto dell'ingegno dei maestri cartai nelle strutture museali, negli Istituti culturali specialistici italiani ed esteri, oltre che in ambito scolastico e formativo locale;

- b) sostenere la conservazione dei laboratori artigianali esistenti nel territorio fabrianese di trattamento e utilizzazione della carta sia attraverso forme tradizionali sia attraverso forme innovative dettate dalle tecnologie digitali;
- c) incentivare la costituzione di nuove botteghe artigiane finalizzate all'uso della carta e della filigrana nelle illimitate possibilità e sbocchi merceologici offerti dalla vita contemporanea dagli oggetti usuali ai beni di consumo, dalle opere d'arte alle creazioni del design;
- d) dare impulso a esposizioni, eventi e manifestazioni relativi alla carta e alla filigrana, prodotto materiale e bene culturale insieme, deposito di civilizzazione e di sviluppo dell'umanità;
- e) promuovere l'organizzazione di spettacoli dal vivo e produzioni di arti visive dedicate alla carta a mano e filigrana e all'attività dei suoi artisti più virtuosi;
- f) organizzare convegni e seminari sia di riflessione storica sia di analisi scientifica al fine di confrontare percorsi nel tempo, dinamiche, rapporti socio-economici, tecniche di fabbricazione dell'esperienza fabrianese con le esperienze di altri Paesi a cominciare da quelli appartenenti all'Unione Europea;
- g) creare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche pubbliche presenti sul territorio, centri permanenti di formazione di figure professionali ad alto profilo di qualità connesse con la produzione della carta e della filigrana quali il maestro cartaio in grado di assicurare l'apprendimento di saperi e mestieri specializzati di non facile trasmissione e la continuità di un patrimonio unico di abilità e di maestrie, attualizzando inoltre la loro realizzazione con l'utilizzo delle più avanzate e più evolute forme e tecniche di digitalizzazione in funzione di segmenti diversificati di mercato;
- h) agevolare iniziative, sotto l'egida della Regione Marche, finalizzate ad attivare la procedura presso l'UNESCO per il riconoscimento della fabbricazione della carta e della filigrana come "bene immateriale dell'umanità";
- i) ricercare e innovare i processi produttivi, con particolare riguardo alle attività di natura artigianale e di sviluppo della filiera produttiva e delle reti delle piccole e medie imprese (PMI);
- l) promuovere i prodotti realizzati dalle aziende locali nei mercati esteri, in coerenza con gli obiettivi strategici e con i criteri di gestione dei programmi di sviluppo delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di com-

mercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

### **Art. 3**

*(Musei della Carta e della Filigrana)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Museo della Carta e della Filigrana, con sede a Fabriano, è riconosciuto come Museo e centro operativo di riferimento per le attività in oggetto unitamente allo svolgimento delle seguenti azioni:

- a) conservare ed arricchire, anche per mezzo di idonei restauri e unitamente con altri soggetti, il patrimonio museale e materiale del museo;
- b) assicurare la costituzione di specifici e sostanziali complementi quali un Centro di studi, un Centro di arti applicate alla carta e alla filigrana, un Laboratorio di ricerca e di restauro, secondo strategie, obiettivi e procedure elaborati da parte di un Comitato tecnico-scientifico, composto di competenti studiosi delle più diverse discipline, noti in campo locale, nazionale ed internazionale;
- c) valorizzare, anche per il tramite di ricerche documentarie, i personaggi, i mastri, le aziende che si sono distinti nel corso della storia rispettivamente a livello artigianale, materiale, imprenditoriale e culturale nella fabbricazione e nello studio della carta e della filigrana.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Museo della Carta e della Filigrana di Pioraco e la Cartiera Papale di Ascoli Piceno concorrono alle attività indicate al comma 1; gli eventi promozionali potranno essere svolti anche nei Comuni limitrofi collegati alla produzione cartaria quale ad esempio Castelraimondo.

### **Art. 4**

*(Festival della Carta e Premio internazionale della Filigrana)*

1. La Regione sostiene il Festival della Carta e il Premio internazionale della Filigrana, promossi e organizzati dal Comune di Fabriano, quali preminenti ed efficaci iniziative di promozione della cultura artigianale e del "saper fare" di Fabriano e delle Marche, in Italia e all'estero.

2. Possono beneficiare del sostegno della Regione ulteriori iniziative promozionali legate al Festival e al Premio di cui al comma 1, e iniziative analoghe legate alla Carta di Pioraco anche realizzate all'estero, con l'eventuale collaborazione di istituti culturali, di rappresentanze diplomatiche o nell'ambito di iniziative di promozione integrata

promosse dai soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'internazionalizzazione.

### **Art. 5**

*(Programmazione regionale)*

1. La Giunta regionale adotta, tenuto conto della programmazione prevista dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), il programma annuale degli interventi previsti da questa legge, esaminate le iniziative specifiche proposte dal Comune di Fabriano quale capofila della rete dei comuni legati alla carta e alla filigrana delle Marche.

2. Il Programma contiene in particolare l'elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti.

3. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa statale ed europea in materia.

### **Art. 6**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 5 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

2. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **Art. 7**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione di questa legge la spesa è autorizzata a decorrere dall'anno 2021 con le rispettive leggi di bilancio.